

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

deputato 510,24  
n. 14.45

③



**CONGRESSO STRAORDINARIO DELL'UNIONE DELLE CAMERE  
PENALI ITALIANE  
REGGIO CALABRIA, 4-6 OTTOBRE 2024**

**SEPARARE E RIFORMARE**  
La forza delle nostre idee per una giustizia nuova

**MOZIONE DELLA CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA  
ORIENTALE**


La Camera Penale della Lombardia Orientale,

premesso

- che il D. Lgs. 150/2022, nell'attuare la delega del Parlamento, ha apportato profonde innovazioni al sistema penale, intervenendo sul processo, edificando un nuovo sistema sanzionatorio attraverso incisive modifiche delle pene pecuniarie e la creazione di un innovativo sotto-sistema di pene diverse da quella carceraria, e introducendo la **giustizia riparativa**;
- che se sulla prima linea di intervento - quella che ha interessato il processo penale - molte e condivise sono le nostre critiche, dovendosi registrare significativi *vulnera* al diritto di difesa, in una prospettiva efficientistica che prosegue nell'opera di erosione delle fondamenta del processo accusatorio, marginalizzando l'oralità ed esaltando la tecnicizzazione del processo senza che, allo stato, ne risultino alleviati i cronici difetti, gli altri due assi della riforma impongono riflessioni diverse;

considerato


- che è un fatto che il problema della pena sia, nel nostro Paese, di **drammatica attualità**, risolvendosi il punire, per decine di migliaia di persone detenute, nell'irrogazione di un **trattamento contrario al senso di umanità e dunque incostituzionale**;
- che il sistema delle pene sostitutive fatica a decollare e occorre chiedersi quanto ciò si debba a difetti genetici della riforma (*in primis* l'omessa previsione dell'affidamento in prova al servizio sociale "sostitutivo") e, dunque, alla scarsa appetibilità di queste pene pur a fronte di un'alternativa che abbiamo sempre



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

deplorato (il destino del “libero sospeso”), quanto alla ritrosia dei giudicanti nell'accettare la rinuncia al carcere come unica pena;

- che, collocandosi anche in una prospettiva diversa, il legislatore della riforma ha inteso affiancare al tradizionale sistema della punizione uno **strumento nuovo** – la **giustizia riparativa**;
- che in relazione alla GR si è registrata da subito, rispecchiando una distorsione ormai imperante rispetto a qualsiasi accadimento, fenomeno o idea, una **polarizzazione** sempre più accentuata che contrappone ai **sostenitori della giustizia riparativa** un nutrito *parterre* di **convinti detrattori**;
- che, tuttavia, la maggioranza degli avvocati penalisti pare esibire nei confronti della GR una sorta di **agnosticismo** che mal si concilia con il fatto che la GR è da due **anni Legge dello Stato** e che la complessa macchina organizzativa prevista dalla legge si è, pur lentamente, messa in moto;
- che, infatti, dopo l'insediamento della Conferenza nazionale e di quelle locali e la fase di elaborazione ed approvazione dei LEP (i livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei servizi per la giustizia riparativa), conclusasi lo scorso 8 luglio, si è ora avviata l'attività delle Conferenze Locali, che in ogni distretto di Corte d'Appello sono incaricate di provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale già erogati, redigendo al termine un elenco da cui attingeranno gli enti locali per la prima apertura dei Centri per la giustizia riparativa;
- che nell'apposito elenco previsto dall'articolo 93 del D. Lgs. 150/22, risultano iscritti, al 31.12.2023, 359 mediatori esperti e 91 formatori e le Conferenze locali dovranno far pervenire al relativo Segretariato, entro questo mese di ottobre, gli esiti della ricognizione e ogni informazione utile per la successiva valutazione di competenza della Conferenza locale, che sarà poi chiamata a individuare uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la GR;
- che, per quanto attiene al **reperimento delle risorse** è preannunciata una convocazione della Conferenza Nazionale, a cui spetta tale specifico compito, a ridosso della presentazione della Legge di bilancio 2025;
- che, dunque, al di là delle attuali disomogeneità geografiche, **lo strumento della giustizia riparativa è destinato ad essere messo compiutamente a disposizione di tutti i cittadini in un orizzonte temporale prossimo**, così come avviene da anni in molti paesi, europei e non;




Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- che gli avvocati penalisti non possono allora sottrarsi, in ottemperanza ai **doveri deontologici di competenza, diligenza e aggiornamento**, allo studio della disciplina organica della giustizia riparativa, come introdotta dalla riforma, al **dovere di informazione della parte assistita** circa l'esistenza della possibilità di accedere ai programmi e alla **valutazione dell'interesse** che l'assistito possa avere ad accedervi;

considerato, tuttavia

- che appartengono a molti di noi **timori e perplessità** su alcuni nodi della giustizia riparativa passibili, quantomeno in astratto, di **frizione con principi cardine** del sistema penale, a partire dalla presunzione di innocenza; così come ragionevoli sono gli interrogativi sulla **praticabilità in concreto** dei programmi in alcune circostanze;
- che le vicende processuali, ma prima ancora quelle umane, raramente pongono alternative tra il bianco e il nero (leggi: ammettere o non ammettere i "fatti essenziali", confessare oppure no), ma offrono situazioni complesse che sfidano ad affrontare il grigio. In ogni caso, il **legislatore della riforma ha concepito una possibilità (non un obbligo) destinata a trovare applicazione solo se ve ne siano le condizioni**;
- che la giustizia riparativa, oltre, ovviamente, a non potersi sostituire al processo penale, aspira a porsi quale *possibile*, non certo necessario suo complemento, laddove la sua introduzione nell'ordinamento trova fondamento nella evidente insufficienza del processo a rispondere in modo soddisfacente al *problema del reato*, che costituisce, sì, offesa a un bene giuridico, ma è anche, perlomeno negli illeciti a vittima individuale, lesione dei diritti delle singole persone, turbamento, ferita;
- che, da un lato, è un fatto che il sistema del processo penale abbia per lo più anestetizzato uno dei bisogni più profondi, che appartiene all'essere umano accanto e in alternativa al desiderio di vendetta: quello di **composizione e superamento del conflitto**; dall'altro, non possiamo fingere che le aspettative delle vittime diverse dalla pacificazione e dalla mera soddisfazione economica connessa al risarcimento del danno non esistano, se non altro perché tali aspettative emergono e sono spesso enfatizzate dai *media* nell'ambito di vicende processuali che si concludono con pronunce che non soddisfano le vittime, con conseguenti, inaccettabili, scomposte reazioni. Ma anche laddove l'aspettativa della **vittima** risulti in teoria soddisfatta da una sentenza di condanna, resta la frustrazione per l'**oggettiva assenza di occasioni**



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- di ascolto, di luoghi in cui narrare il proprio vissuto con tempi e modalità diversi da quelli imposti dalla dinamica e dalle finalità del processo;
- che l'imputato, dal canto suo, si trasforma in vittima quando, come spesso accade, quella frustrazione si ritorce contro di lui con la **crocifissione mediatica**, con impatto **penalizzante sul processo e sui suoi diritti** e non di rado attuata con strumentalizzazione della vittima effettiva;
  - che in un'epoca di evidente **rafforzamento del paradigma vittimario**, che nuoce al **processo accusatorio** fondato sulle garanzie dell'imputato, appare **controproducente** un atteggiamento di **chiusura a priori** verso la giustizia riparativa, che **non è la giustizia della vittima** e che, per come concepita dal legislatore, può offrire anche all'imputato ricadute processuali favorevoli;
  - che se e come questo accadrà in concreto, e se le garanzie difensive potranno riceverne un *vulnus*, sarà nostro dovere monitorare, prevenire e contrastare, **non prima di avere approfondito lo studio di un istituto ampiamente riconosciuto dalle fonti internazionali** verificando anche come è stata sino ad oggi applicata la giustizia riparativa e con quali esiti;

tutto ciò premesso e considerato, la Camera Penale della Lombardia Orientale

chiede

che la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane dia avvio ad una **serena e completa riflessione sulla giustizia riparativa**, promuovendo **occasioni di studio, approfondimento e confronto**, anche alla luce delle esperienze di altri ordinamenti, volte ad individuare altresì quale debba essere, al di là degli spazi di intervento del difensore previsti dalle norme, il **corretto ed equilibrato approccio del penalista** a questo nuovo paradigma.

Reggio Calabria, 4 ottobre 2024

La Camera Penale della Lombardia Orientale

CAMERA PENALE SAURO - IMPERIA

STEFANIA UVA


CAMERA PENALE DELLA SPIGA


FABIO SOMMUTO


RAPPAELLA MARSONI


DAVIDE GARIBOLDI


Stefania Uva


CAMERA PENALE DI PARMA 


CAMERA PENALE DI MODENA 


CAMERA PENALE DI SONDRIO 


CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE 

CAMERA PENALE NOVARA 

CAMERA PENALE NOVARA 

CAMERA PENALE NOVARA 

CAMERA PENALE COMO E LECCO 


C.P. PERONE 

C.P. CIVITAVECCHIA


C.P. PAOLA 


C.P. TOSCANA 


C.P. PESSENTA 

CP PISA OCC. B VALDARNO 


CP TRENTO 

CP COSENZA ROBERTO LE PERO 

CP VARESE FABIO MARCONI 

CP VARESE EUSABETTA BERLINO 

CP PIAZZA D'ARMI 

CP MODENA 

CP PAVIA 

CP SPALATO 

CP, Brinslizi      Centre / Centre

CP MILANO      Mythe P. P. P.

CP MILANO      de L.

CP ROMA      J. J. J. J.

CP Rome      J. J. J. J.